Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 80

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 7 aprile 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo. . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 marzo 1943-XXI, n. 153.

Costituzione, attribuzione e funzionamento delle Commissioni censuarie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Costituzione delle Commissioni censuarie e del Collegio dei periti.

Art. 1.

Per i lavori di formazione e di conservazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano, l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è coadiuvata dalle Commissioni censuarie comunali, dalle Commissioni censuarie provinciali e dalla Commissione censuaria centrale.

Le Commissioni censuarie comunali hanno sede nel capoluogo di ciascun Comune, le Commissioni censuarie provinciali hanno sede nel capoluogo di ciascuna Provincia e la Commissione censuaria centrale ha sede in Roma.

Art. 2.

Nei Comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, la Commissione censuaria comunale è costituita di nove membri effettivi e di quattro supplenti nominati dall'Intendente di finanza della Provincia.

In tali Comuni la Commissione censuaria comunale funziona in due distinte Sezioni, con competenza, rispettivamente, in materia di catasto terreni e di nuovo catasto edilizio urbano.

Il presidente è unico per le due Sezioni.

Ciascuna Sezione è composta, oltre il presidente, di quattro membri effettivi e di due supplenti.

I componenti sono scelti:

a) quelli della prima Sezione, per due membri effettivi ed uno supplente fra nove contribuenti iscritti nei ruoli dell'imposta fondiaria del Comune designati dall'Unione provinciale degli agricoltori; per un membro effettivo fra tre lavoratori dell'agricoltura residenti nel Comune e designati dalla competente Unione provinciale; per un membro effettivo ed uno supplente fra tecnici o esperti in materia di terreni residenti nel Comune;

b) quelli della seconda Sezione, per due membri effettivi ed uno supplente fra nove contribuenti iscritti nei ruoli della imposta fabbricati del Comune designati dall'Unione provinciale degli industriali, Sindacato provinciale dei proprietari di fabbricati; per gli altri due membri effettivi ed uno supplente fra tecnici o esperti in materia di fabbricati residenti nel Comune.

Art. 3.

Nei Comuni con popolazione non superiore a cinquantamila abitanti, la Commissione censuaria comunale è costituita di cinque membri effettivi e di tre supplenti nominati dall'Intendente di finanza e scelti: per un membro effettivo ed uno supplente fra sei contribuenti iscritti nei ruoli dell'imposta fondiaria del Comune designati dall'Unione provinciale degli agricoltori; per un membro effettivo ed uno supplente fra sei contribuenti iscritti nei ruoli della imposta fabbricati designati dall'Unione provinciale degli industriali, Sindacato provinciale dei proprietari di fabbricati; per un membro effettivo fra tre lavoratori dell'agricoltura residenti nel Comune e designati dalla competente Unione provinciale, per due membri effettivi ed uno supplente fra tecnici o esperti in materia di terreni e di fabbricati residenti nel Comune.

Il presidente è nominato dall'Intendente di finanza fra i membri effettivi.

Art. 4.

Le Commissioni censuarie provinciali sono costituite di nove membri effettivi e di quattro supplenti, nominati dal Ministro per le finanze.

Esse funzionano in due distinte Sezioni, con competenza rispettivamente in materia di catasto terreni e di nuovo catasto edilizio urbano.

Il presidente è unico per le due Sezioni.

Ciascuna Sezione è composta, oltre il presidente, di quattro membri effettivi e di due supplenti, di cui metà sono scelti dallo stesso Ministro per le finanze fra magistrati dell'ordine giudiziario e funzionari dello Stato in attività di servizio o a riposo, e l'altra metà è designata dal Consiglio provinciale delle Corporazioni.

I componenti designati dal Consiglio provinciale delle Corporazioni sono scelti:

a) quelli della prima Sezione, fra un numero triplo di designati, rispettivamente per un membro effettivo ed uno supplente dall'Unione provinciale degli agricoltori e per un membro effettivo, dall'Unione provinciale dei lavoratori dell'agricoltura;

b) quelli della seconda Sezione, fra un numero triplo di designati dall'Unione provinciale degli industriali, Sindacato provinciale dei proprietari di fabbricati.

Art. 5.

Le Commissioni censuarie comunali e provinciali sono assistite ciascuna da un segretario nominato dall'Intendente di finanza.

Delle funzioni di segretario della Commissione censuaria comunale può essere incaricato anche un impiegato comunale ovvero un membro della stessa Commissione censuaria.

Il segretario della Commissione censuaria provinciale è nominato fra i funzionari dell'Ufficio tecnico erariale competente per territorio, su designazione dell'ingegnere capo dell'Ufficio stesso.

Art. 6.

La Commissione censuaria centrale è composta di ventidue membri effettivi e di sette supplenti nominati dal Ministro per le finanze. Essa è presieduta dal Ministro per le finanze ovvero dal vice presidente da lui prescelto fra i membri effettivi.

La Commissione censuaria centrale funziona in due distinte Sezioni, con competenza rispettivamente in materia di catasto terreni e di nuovo catasto edilizio urbano.

Fanno parte di tutte e due le Sezioni:

a) il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette, in qualità di membri effettivi;

b) un membro effettivo scelto fra i funzionari della Avvocatura generale dello Stato, di grado non inferiore al 5°;

c) un membro effettivo scelto fra i magistrati di sede a Roma, di grado non inferiore al 5°;

d) due membri effettivi, uno per ciascuno dei Sindacati nazionali fascisti degli ingegneri e dei geometri, scelti fra un numero triplo di designati dalla Confederazione fascista dei professionisti ed artisti;

e) sei membri effettivi e tre supplenti scelti fra le persone esperte in materia.

Fanno parte soltanto della prima Sezione:

f) un membro effettivo scelto fra i funzionari dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di grado non inferiore al 5°;

g) due membri effettivi ed uno supplente scelti fra un numero triplo di designati dalla Confederazione fascista degli agricoltori;

h) un membro effettivo ed uno supplente scelti fra tre designati dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

i) un membro effettivo, per il Sindacato nazionale fascista dei tecnici agricoli, scelto fra tre designati dalla Confederazione fascista dei professionisti ed artisti.

Fanno parte soltanto della seconda Sezione:

l) un membro effettivo scelto tra i funzionari dipendenti dal Ministero delle corporazioni, di grado non inferiore al 5°;

m) tre membri effettivi e due supplenti scelti fra un numero triplo di designati dalla Confederazione fascista degli industriali, Federazione nazionale dei proprietari di fabbricati;

n) un membro effettivo, per il Sindacato nazionale fascista dei periti industriali, scelto fra tre periti edili iscritti al Sindacato e designati dalla Confederazione fascista dei professionisti ed artisti.

Art. 7.

La presidenza della Commissione censuaria centrale è assistita da un Collegio di periti catastali, i cui componenti, in numero non superiore a sei, sono scelti dal Ministro tra gli ingegneri ed i geometri dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali. Il capo del Collegio è un ingegnere della predetta Amministrazione di grado non inferiore al 6°.

Il Collegio è coadiuvato da personale d'ordine dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Art. 8.

Le Commissioni censuarie comunali e provinciali durano in funzione cinque anni.

Il primo quinquennio ha inizio per tutte le Commissioni il 29 ottobre dell'anno successivo a quello di cessazione dello stato di guerra.

In caso di anticipato scioglimento le nuove Commissioni durano in carica fino al compimento del quinquennio in corso.

I componenti le Commissioni censuarie comunali e provinciali possono essere riconfermati nella carica.

Art. 9.

Quando, per qualsiasi motivo, nel corso del quinquennio cessi dalle sue funzioni il presidente delle Commissioni censuarie provinciali e comunali, il Ministro per le finanze e l'Intendente di finanza procedono rispettivamente a nuova nomina.

Il Ministro o l'Intendente di finanza possono disporre la sostituzione di membri delle Commissioni che per qualsiasi motivo cessino dalla carica.

Qualora il numero complessivo dei membri effettivi e supplenti siasi ridotto di oltre un quarto, la Commissione deve essere completata con le norme ordinarie.

Chi surroga i membri che hanno cessato di appartenere alle Commissioni prima dell'ordinaria scadenza, rimane in carica fino al termine stabilito per la rinnovazione di esse.

Le funzioni dei membri delle Commissioni comunali non cessano per variazioni di territorio nella circoscrizione del Comune, a meno che le variazioni siano tali da far ritenere necessaria all'Intendente di finanza la ricostituzione delle Commissioni.

Art. 10.

Non possono essere nominati membri delle Commissioni censuarie coloro che non siano cittadini italiani, le donne, coloro che non abbiano compiuti gli anni 25, nè le persone indicate all'art. 8 del testo unico di legge comunale e provinciale 3 marzo 1934-XII, n. 383.

Inoltre non possono far parte delle Commissioni censuarie comunali e provinciali gli Intendenti di finanza, il personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e di quella delle Imposte dirette, salvo per quanto riguarda il segretario delle Commissioni censuarie provinciali, gli appartenenti ai Corpi armati dello Stato in servizio permanente, i funzionari e gli agenti della pubblica sicurezza, i presidenti, i segretari ed i direttori delle Unioni sindacali.

Il Ministro per le finanze e l'Intendente di finanza debbono dichiarare la decadenza dei membri per i quali sia intevenuta una delle ragioni di incompatibilità, in capacità o indegnità previste dai precedenti comma

Non possono essere nominati membri delle Commissioni, e, se nominati, debbono essere dichiarati decaduti dal l'ufficio, coloro che notoriamente esercitano, per professione abituale, la funzione di assistenza e di rappresentanza dei contribuenti in vertenze di carattere tributario.

Non possono essere contemporaneamente membri della stessa Commissione gli ascendenti e i discendenti, i fratelli e gli affini di primo grado.

Nessuno può far parte di più Commissioni censuarie

I membri delle Commissioni censuarie devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti l'interesse proprio, o quello del coniuge, degli ascendenti, dei discendenti, dei parenti od affini fino al terzo grado inclusivamente.

Art. 11.

La carica di componente le Commissioni censuarie è ufficio pubblico, che non può essere rifiutato da coloro che posseggono i requisiti richiesti dalla legge.

Sono tuttavia esonerati dall'incarico, a loro richiesta, i Senatori, i Consiglieri nazionali, i funzionari dello Stato in attività di servizio, le persone impossibilitate ad esercitarlo per infermità e coloro che abbiano compiuto i 65 anni di età.

Art. 12.

La comunicazione ufficiale della avvenuta nomina a componente delle Commissioni censuarie comunali e provinciali è fatta dall'Intendente di finanza, mediante lettere in duplice esemplare di cui uno, firmato per ricevuta, deve essere restituito allo stesso Intendente.

Art. 13.

S'intende che abbiano rifiutato l'incarico coloro che non rispondono, nel termine di quindici giorni, alla comunicazione ufficiale della loro nomina eseguita con le forme del precedente articolo, e coloro che, senza giustificato motivo, non intervengono ad alcuna delle tre prime adunanze della Commissione.

Art. 14.

Spetta all'Intendente di finanza, sentito il presidente della Commissione, ed eseguite, nei casi indicati nell'articolo precedente, le opportune contestazioni agli interessati, di dichiarare la decadenza dei rifiutanti, e di provvedere o proporre per la loro sostituzione con le forme ordinarie.

Coloro che hanno rifiutato l'incarico, incorrono nella pena pecuniaria da L. 200 a L. 1000 applicabile con le norme stabilite dagli articoli 55 e 56 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4.

Art. 15.

Le spese per quanto occorre al funzionamento delle Commissioni censuarie provinciali sono a carico delle rispettive Provincie, quelle per il funzionamento delle Commissione censuarie comunali sono a carico dei rispettivi Comuni.

Art. 16.

Ai membri delle Commissioni censuarie provinciali è dovuta per ciascun giorno di adunanza una indennità in misura di lire venticinque al lordo della ritenuta del doppio dodici per cento.

Tale indennità si computa per ciascun giorno di adunanza, anche se nella medesima giornata abbiano luogo più riunioni.

Ai membri delle Commissioni censuarie provinciali che non risiedono nel luogo dove si tengono le adunanze, sono dovute le seguenti indennità di viaggio e di soggiorno:

a) per i membri che sono funzionari dello Stato, quelle stabilite dalle disposizioni in vigore per i trasferimenti e le missioni;

b) per i membri che non sono funzionari dello Stato, quelle spettanti ai funzionari dello Stato appartenenti al grado 6° dell'ordinamento gerarchico.

Le stesse indennità spettano per le eventuali missioni che i membri delle Commissioni debbono compiere fuori del capoluogo di Provincia, per l'espletamento degli incarichi attribuiti alle Commissioni.

La indennità di cui al primo comma non è cumulabile colla diaria di soggiorno fuori residenza.

Art. 17.

La Commissione censuaria centrale dura in funzione un triennio.

Il primo triennio ha inizio il 29 ottobre dell'anno successivo a quello di cessazione dello stato di guerra

I membri della Commissione cessano di fare parte di essa al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ad eccezione del vice-presidente, nonchè dei funzionari della Stato, per l'eventuale periodo in cui prestino servizio presso le proprie Amministrazioni, oltre il suddetto limite.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, occorra sostituire uno dei membri della Commissione, chi surroga rimane in carica solo quanto vi sarebbe rimasto il suo predecessore.

I componenti la Commissione censuaria centrale possono essere riconfermati nella carica.

Art. 18.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto all'assegnazione di una indennità annua ai componenti la Commissione censuaria centrale in misura non eccedente la somma di lire seimila per i membri effettivi e di lire tremila per quelli supplenti.

Inoltre, agli stessi componenti che non risiedono a Roma e che non siano funzionari dello Stato, spettano le indennità di viaggio e di soggiorno che giusta le vigenti disposizioni competono ai funzionari dello Stato di grado 4° Le stesse indennità spettano per ogni giorno di permanenza fuori Roma per l'espletamento degli incarichi attribuiti alla Commissione.

Ai funzionari dello Stato competono, invece, nei casi previsti dal precedente comma, le indennità di viaggio e di soggiorno fissate dalle vigenti disposizioni in relazione al loro grado gerarchico.

Art. 19.

La Commissione censuaria centrale corrisponde direttamente con la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali e con quella delle Imposte dirette, con gli uffici dipendenti da dette Direzioni generali, con le Commissioni censuarie provinciali e comunali, nonchè con qualunque altra autorità od ufficio.

TITOLO II.

Compiti delle Commissioni censuarie e del Collegio dei periti.

Art. 20.

Le Commissioni censuarie comunali, su richiesta dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, devono prestare il loro concorso nelle operazioni di formazione e di conservazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano, nei limiti e modi stabiliti dai regolamenti per la esecuzione delle anzidette operazioni.

In materia di nuovo catasto terreni compete ad esse:

a) di esaminare ed approvare il prospetto delle qualità e classi dei terreni del proprio Comune;

b) di decidere in prima istanza sui reclami dei possessori in merito alla intestazione, delimitazione, figura, estensione e classamento dei rispettivi beni, nonchè alle quote di ripartizione dell'estimo fra i compossessori, a titolo di promiscuità, di una stessa particella.

In materia di nuovo catasto edilizio urbano compete ad esse:

c) di esaminare ed approvare per il territorio del proprio Comune, il quadro delle categorie e delle classi;

d) di decidere in prima istanza sui reclami dei possessori in merito al classamento ed alla consistenza delle singole unità immobiliari urbane, nonchè all'attribuzione della rendita catastale.

Tanto in materia di nuovo catasto terreni quanto in materia di nuovo catasto edilizio urbano, le Commissioni censuarie comunali hanno facoltà di presentare alla Commissione censuaria provinciale reclami ed osservazioni sui prospetti delle tariffe relative al proprio Comune.

Art. 21.

Le Commissioni censuarie provinciali:

a) esaminano ed approvano i prospetti delle tariffe per i terreni e per le unità immobiliari urbane dei Comuni della propria Provincia;

b) decidono in prima istanza sulle controversie sorte fra l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e le Commissioni censuarie comunali in materia di prospetti delle qualità e classi dei terreni e delle categorie e classi delle unità immobiliari urbane;

c) decidono in appello sui reclami prodotti dai possessori contro le decisioni di prima istanza delle Commissioni censuarie comunali.

Le Commissioni censuarie provinciali si sostituiscono alle Commissioni censuarie comunali che non adottano nei termini di tempo stabiliti le decisioni di cui alle lettere *a*) e *c*) del precedente articolo.

Art. 22.

La Commissione censuaria centrale decide:

a) sui ricorsi inoltrati dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali in merito ai prospetti delle qualità e classi dei terreni, dei quadri delle categorie e classi delle unità immobiliari urbane nonchè delle tariffe relative;

b) sui reclami delle Commissioni censuarie provinciali per erroneità di criteri seguiti dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali in singoli Comuni e in singole zone nella esecuzione del classamento;

c) sui reclami dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali per erroneità di criteri seguiti dalle Commissioni censuarie provinciali nelle loro decisioni relative a ricorsi dei singoli possessori in materia di classamento;

d) sui reclami dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle Commissioni censuarie provinciali e comunali ed anche di singoli possessori, per violazione di legge e per questioni di massima.

È in facoltà della Commissione censuaria centrale di decidere anche nel merito delle questioni che hanno dato luogo a tali reclami, quando sorga conflitto di giurisdizione tra diverse Commissioni censuarie provinciali, ed in altri casi speciali a giudizio della stessa Commissione centrale.

La Commissione censuaria centrale si sostituisce alle Commissioni censuarie provinciali, che non adottano nei termini di tempo stabiliti le decisioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo.

La Commissione censuaria centrale, inoltre, a richiesta del Ministro per le finanze o della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, dà parere sopra ogni questione concernente la formazione e la conservazione dei catasti.

Art. 23.

La risoluzione in via amministrativa di ogni altra controversia tra l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ed i possessori, in materia di catasti terreni e di nuovo catasto edilizio urbano, è demandata in prima istanza alle Commissioni censuarie comunali ed in appello alle Commissioni censuarie provinciali. Contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali è ammesso ricorso alla Commissione censuaria centrale per violazione di legge o per questioni di massima.

Alle stesse Commissioni censuarie comunali e provinciali è pure demandata, rispettivamente in prima istanza ed in appello, la risoluzione in via amministrativa delle controversie tra l'Amministrazione finanziaria ed i contribuenti in materia di imposte sui terreni, sui fabbricati e sul reddito agrario. Nei casi contemplati dalle leggi contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali è ammesso ricorso alla Commissione censuaria centrale.

Resta ferma la competenza delle Commissioni amministrative previste dal R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1016, per le controversie in materia di indebito, errori e sgravi d'imposta nonchè di esenzioni ed agevolazioni stabilite esclusivamente in rapporto alla persona dei soggetti.

Resta fermo il disposto dell'articolo 5, 2° comma, del R. decreto-legge 27 marzo 1939-XVII, n. 571, convertito nella legge 23 giugno 1939-XVII, n. 916, in materia di ricorsi contro la decorrenza dei maggiori estimi derivanti dalle opere di bonifica.

Resta pure ferma la competenza delle Commissioni amministrative per le imposte dirette nel caso delle revisioni del reddito dei fabbricati promosse dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette ai sensi degli articoli 23 e 24 del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652.

È mantenuta la competenza dell'autorità giudiziaria ai sensi della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *E*, su ogni controversia che non si riferisca a semplice estimazione di redditi o a questioni di fatto.

Art. 24.

Sono compiti del Collegio dei periti:

a) raccogliere e coordinare, in Ufficio e sopraluogo, tutti gli elementi tecnici ed economici necessari alla Commissione censuaria centrale per le decisioni devolutele e per l'adempimento di ogni altro compito attribuitole;

b) fornire ai relatori tutti i dati loro occorrenti, e coadiuvarli in quanto possa essere necessario;

c) redigere il massimario della Commissione;

d) esplicare le funzioni di segreteria della Commissione.

TITOLO III.

Funzionamento delle Commissioni.

Art. 25.

Le Commissioni censuarie si riuniscono in seduta plenaria quando siano chiamate a decidere su ricorsi ad esse rinviati dalle singole Sezioni e quante volte il presidente lo ritenga opportuno per l'importanza delle controversie o per la necessità di adottare uniformi criteri di massima.

Art. 26.

In assenza del presidente assume tali funzioni il membro più anziano nella carica ed in caso di parità di anzianità di carica il membro più anziano di età.

Art. 27.

Le Commissioni censuarie nonchè le loro Sezioni non possono deliberare se non sono presenti almeno i tre quinti dei componenti le medesime.

I membri supplenti devono intervenire alle adunanze e concorrono a formare il numero legale nell'assenza di membri effettivi. In tale caso hanno voto deliberativo.

I membri supplenti hanno del pari voto deliberativo quando sono relatori.

Le deliberazioni debbono essere prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Qualora taluno dei membri si astenga dal voto, il numero dei votanti è formato non tenendo conto dell'astensione.

Chi presiede esprime per ultimo il proprio voto.

Art. 28.

I membri effettivi e supplenti delle Commissioni censuarie comunali e provinciali, che senza darne avviso e senza giustificati motivi, non intervengono alle adunanze, ed impediscono con la loro assenza di poter deliberare per mancanza di numero, incorrono ogni volta, nella pena pecuniaria da L. 50 a L. 200 applicabile con le norme stabilite dagli articoli 55 e 59 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4.

Art. 29.

Spetta all'Intendente di finanza di sorvegliare l'andamento dei lavori delle Commissioni censuarie comunali e provinciali.

Quando le anzidette Commissioni non adempiono regolarmente ed in tempo debito al loro mandato, l'Intendente di finanza e il Ministro per le finanze, rispettivamente, possono disporne lo scioglimento.

I commissari che escono d'ufficio in seguito allo scioglimento della Commissione non possono essere rieletti se non sia trascorso almeno un anno dalla data del decreto che ne ha disposto il decadimento.

Art. 30.

Quando un componente le Commissioni censuarie comunali o provinciali, senza giustificato motivo, rimane assente per più di cinque sedute consecutive, l'Intendente, d'ufficio, o su proposta del presidente, udite le ragioni dell'interessato, può dichiararne la decadenza se esso appartiene alla Commissione censuaria comunale, o proporre uguale provvedimento al Ministro per le finanze se appartiene alla Commissione censuaria provinciale.

Art. 31.

Alle adunanze delle Commissioni censuarie comunali e provinciali possono intervenire personalmente, od a mezzo di loro rappresentante, l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale, e il procuratore delle imposte, per fornire tutti i chiarimenti che siano necessari e per esporre alle Commissioni, in caso di ricorso, le controdeduzioni dell'Amministrazione finanziaria.

Dichiarata dal presidente chiusa la discussione, i rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria possono rimanere presenti alla votazione, ma non hanno però facoltà di interloquire.

Art. 32.

Per il funzionamento delle Commissioni censuarie e per il procedimento contenzioso avanti ad esse in materia d'imposte sono applicabili, in quanto non contrastino con le disposizioni dei precedenti articoli, le disposizioni contenute nei titoli II e III del R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1516, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento delle Commissioni amministrative per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari.

TITOLO IV.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 33.

Sono abrogati:

l'art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1507, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, numero 6;

gli articoli 15 e 21 del R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939-XVII, n. 976;

l'art. 14 del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939-XVII, n. 1249.

Art. 34.

Le Commissioni censuarie comunali e provinciali costituite anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, continueranno a funzionare nella loro attuale costituzione sino al 28 ottobre dell'anno successivo a quello di cessazione dello stato di guerra.

Alla sostituzione di membri nelle attuali Commissioni o alla ricostituzione di Commissioni che si rendessero necessarie prima di tale data si provvederà con le norme sancite dalla presente legge.

Art. 35.

La Commissione censuaria centrale continuerà a funzionare nella sua attuale costituzione sino al 28 ottobre dell'anno successivo a quello di cessazione dello stato di guerra.

Art. 36.

Sino a quando non entrerà in vigore il nuovo catasto edilizio urbano la risoluzione in via amministrativa delle controversie in materia di imposta sui fabbricati continua ad essere demandata alle Commissioni amministrative previste dal R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1016.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO

REGIO DECRETO 2 febbraio 1943-XXI, n. 154.

Estensione ai territori annessi col Regio decreto-legge 18 maggio 1941-XIX, n. 452, del R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, e successive modificazioni portante provvidenze a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 5. del Regio decreto-legge 18 maggio 1941-XIX, n. 452, riguardante la sistemazione dei territori che sono venuti a far parte integrante del Regno d'Italia;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze, per la marina, per le corporazioni e per gli scambi e per le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono pubblicati ed hanno vigore nei territori delle provincie di Fiume, Zara, Spalato e Cattaro, annessi col R. decreto-legge 18 maggio 1941-XIX, n. 452, il Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, portante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 245, e successive modifiche, nonchè il regolamento approvato con il Regio decreto 13 aprile 1939-XVII, n. 1101.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL — RICCI — RICCARDI

Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1943-XXI
Atti del Governo, registro 456, foglio 13. — MANCINI

REGIO DECRETO 4 febbraio 1943-XXI, n. 155.

Modificazione del primo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1979, che ha istituito l'Istituto italiano per la storia della musica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1979, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, relativo alla istituzione dell'Istituto italiano per la storia della musica in Roma;

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Veduta la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547,

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per la cultura popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il primo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1979, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, è sostituito dal seguente:

« L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposto alla tutela e vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale ed è retto ed amministrato da un Comitato di nove membri, nominati dal Ministro per l'educazione nazionale.

Uno dei membri è designato dal Ministro per la cultura popolare ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL
PAVOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1943-XXI
Atti del Governo, registro 456, foglio 14. — MANCINI

REGIO DECRETO 18 febbraio 1943-XXI, n. 156.
Inclusione dell'abitato di Sorradile, in provincia di Cagliari, a quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Cagliari;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925 III, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Sorradile, in provincia di Cagliari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

BENINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1943-XXI
Atti del Governo, registro 456, foglio 12. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 febbraio 1943-XXI, n. 157.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Redentore, in Napoli.

N. 157. R. decreto 11 febbraio 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli in data 10 marzo 1937-XV, relativo alla erezione della parrocchia del SS.mo Redentore, in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1943-XXI

REGIO DECRETO 11 febbraio 1943-XXI, n. 158.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa-Santuario di Maria Vergine delle Grazie, detta comunemente « Madonnina », in Costigliole d'Asti (Asti).

N. 158. R. decreto 11 febbraio 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa-Santuario di Maria Vergine delle Grazie, detta comunemente « Madonnina », in Costigliole d'Asti (Asti).

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1943-XXI

REGIO DECRETO 5 aprile 1943-XXI.
Costituzione della Commissione centrale per la revisione dei contratti di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 4 della legge 6 febbraio 1943-XXI, n. 144;
Visti gli articoli 1 e 7 del R. decreto 25 marzo 1943, n. 145;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Commissione centrale per la revisione dei contratti di guerra, istituita con l'art. 1 della legge 6 febbraio 1943, n. 144, è così composta:

Prof. ing. Giuseppe Belluzzo, Senatore del Regno, Ministro di Stato, presidente;
Dott. Arnaldo Petretti, consigliere di Stato, Senatore del Regno, vice presidente;
Dott. prof. Felice De Carli, Consigliere nazionale;
Dott. ing. Edmondo del Bufalo, Senatore del Regno, in qualità di esperto;
Dott. ing. Bartolomeo Nobili, vice direttore generale delle Ferrovie dello Stato, in qualità di esperto;
Prof. dott. ing. Mario Tomassetti, direttore del Regio Istituto tecnico industriale di Roma, in qualità di esperto supplente;
Dott. ing. Achille Pettenati, capo servizio delle Ferrovie dello Stato, in qualità di esperto supplente;
Tenente generale di artiglieria Saverio Costa, in qualità di tecnico designato dal Ministero della guerra;
Tenente generale del Genio navale Eugenio De Vito, in qualità di tecnico designato dal Ministero della marina;
Maggior generale del Genio aeronautico Mario Mele, in qualità di tecnico designato dal Ministero dell'aeronautica;
Generale di brigata Giuseppe Gatti, in qualità di tecnico designato dal Ministero della produzione bellica;
Tenente generale di artiglieria (riserva) Umberto Agostoni, in qualità di tecnico supplente designato dal Ministero della guerra;
Colonnello Armi navali Francesco Montauti, in qualità di tecnico supplente designato dal Ministero della marina;

Colonnello del Genio aeronautico Vito Mastromatteo, in qualità di tecnico supplente designato dal Ministero dell'aeronautica;

Colonnello di artiglieria Guglielmo Ingravalle, in qualità di tecnico supplente designato dal Ministero della produzione bellica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1943-XXI
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 68.

(1221)

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 28 marzo 1943-XXI.

Estensione di previdenze in favore di lavoratori italiani nel territorio metropolitano francese occupato dalle Forze armate italiane.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visto l'art. 6 del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, numero 1415;

Visti gli articoli 15, 17 e 18 della legge di guerra, approvata con il Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto 11 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge predetta;

Ordina:

Art. 1.

Nel territorio metropolitano della Francia occupato dalle Forze armate italiane successivamente all'11 marzo 1943-XXI, sono estese a favore dei lavoratori italiani che, alle dipendenze di imprese che hanno la loro sede in Italia, sono adibiti a lavori eseguiti per conto delle autorità italiane di occupazione, le norme vigenti nel Regno:

a) sulle assicurazioni obbligatorie per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria, per la nuzialità e natalità, per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

b) sull'assicurazione e assistenza di malattia;

c) sulla corresponsione degli assegni famigliari;

d) sul trattamento agli impiegati ed operai richiamati alle armi.

Art. 2.

L'obbligo di versamento dei contributi e il diritto alle prestazioni ai sensi delle norme indicate nell'articolo precedente, hanno effetto anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore di questo bando, relativamente ai lavoratori che si siano trovati nelle condizioni prevedute dall'articolo stesso.

Il versamento dei contributi arretrati deve essere effettuato entro un mese dall'entrata in vigore di questo bando.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, gli istituti competenti nel Regno per l'applicazione delle norme indicate nell'articolo stesso sono autorizzati ad estendere la loro attività al territorio ivi menzionato.

Art. 4.

La cognizione dei reati preveduti dalle norme indicate nell'art. 1 appartiene ai Tribunali di guerra italiani.

Le controversie derivanti dall'applicazione delle norme predette sono decise da un Comitato composto di tre membri, nominati dal Comando Supremo. Contro le decisioni del Comitato non è ammessa alcuna impugnazione.

Le altre funzioni attribuite dalle norme medesime ad autorità del Regno, sono esercitate, nel territorio indicato nell'art. 1, da ufficiali a ciò delegati dal Comando delle Forze armate di occupazione.

Art. 5.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed è inoltre affisso presso le sedi dei Comandi di grandi unità dislocati nel territorio indicato nell'art. 1.

Il presente bando entra in vigore nel quinto giorno successivo alla sua pubblicazione.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 28 marzo 1943-XXI

MUSSOLINI

(1201)

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 29 marzo 1943-XXI.

Applicazione della legge penale militare di guerra.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visto l'art. 17 del Codice penale militare di guerra;

Ordina:

Art. 1.

Agli effetti della legge penale militare, sono considerati in ogni caso in presenza del nemico i militari appartenenti a reparti destinati alla copertura costiera o alla difesa contraerea o antiparacadutista, che, in rapporto alla dislocazione e ai compiti di essi, sono designati con provvedimento dello Stato Maggiore del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica, secondo la rispettiva competenza.

Il provvedimento è pubblicato mediante inserzione negli ordini del giorno o mediante altro mezzo di notificazione delle Forze armate dello Stato e ha effetto dalla data della sua pubblicazione.

Art. 2.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 29 marzo 1943-XXI

MUSSOLINI

(1202)

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 29 marzo 1943-XXI.

Estensione di previdenze in favore dei lavoratori italiani in Tunisia.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visto l'art. 6 del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visti gli articoli 15, 17 e 18 del testo della legge di guerra, approvato con il Regio decreto suindicato;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nei territori dello Stato;

Ordina:

Art. 1.

Sono estese al territorio della Tunisia occupato dalle Forze armate italiane, nei riguardi dei lavoratori di cittadinanza italiana adibiti a lavori eseguiti per conto delle autorità italiane di occupazione e nei riguardi dei rispettivi datori di lavoro:

a) le norme vigenti nel Regno sulle assicurazioni obbligatorie per la invalidità, la vecchiaia, ed i superstiti, per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria, per la nuzialità e la natalità, per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonchè quelle sul trattamento agli impiegati ed operai richiamati alle armi;

b) le norme per il regolamento dell'assicurazione e assistenza in caso di malattia stabilite con decreto 6 agosto 1941-XIX, n. 446801, del Governatore della Libia e quelle per la corresponsione degli assegni familiari contenute nel decreto 9 giugno 1941-XIX, n. 438252, del Governatore della Libia.

Art. 2.

Agli effetti dell'articolo precedente, gli istituti competenti nel Regno per l'applicazione delle norme di cui alla lettera *a*) dell'articolo stesso e l'Istituto fascista per l'assistenza sociale dell'Africa italiana sono autorizzati a estendere la loro attività al territorio predetto.

Art. 3.

La cognizione dei reati preveduti dalle norme indicate nell'art. 1 appartiene ai Tribunali militari di guerra italiani.

Le controversie derivanti dall'applicazione delle norme predette sono decise da un Comitato composto di tre membri, nominati dal Comando Supremo. Contro le decisioni del Comitato non è ammessa alcuna impugnazione.

Le altre funzioni attribuite dalle norme medesime ad autorità del Regno sono esercitate, nel territorio indicato nell'art. 1, da ufficiali a ciò delegati dal Comando Supremo.

Art. 4.

Con successivi bandi saranno emanate le norme eventualmente necessarie per l'attuazione del presente bando e per il coordinamento del regime delle assicurazioni obbligatorie e delle altre forme di assistenza e previdenza sociale di cui all'art. 1 con quello vigente in materia nel territorio indicato nell'articolo stesso.

Art. 5.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed è inoltre affisso presso le sedi dei Comandi di grandi unità dislocati nel territorio indicato nell'art. 1.

Il presente bando entrerà in vigore nel quinto giorno successivo alla sua pubblicazione.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 29 marzo 1943-XXI

MUSSOLINI

(1203)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 1° aprile 1943-XXI.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella coatta amministrativa della Cassa rurale operaia di depositi e prestiti di Porto San Giorgio, in liquidazione, con sede in Porto San Giorgio (Ascoli Piceno).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa, approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Ritenuta la necessità di sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa rurale operaia di depositi e prestiti di Porto San Giorgio, avente sede nel comune di Porto San Giorgio (Ascoli Piceno) con la procedura di liquidazione coatta amministrativa preveduta dalle norme anzidette;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale operaia di depositi e prestiti di Porto San Giorgio, avente sede nel comune di Porto San Giorgio (Ascoli Piceno) e la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa stessa è sostituita con la procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° aprile 1943-XXI

MUSSOLINI

(1210)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1943-XXI.

Proroga per l'anno 1943 dell'applicazione del decreto Ministeriale 30 giugno 1940-XVIII, relativo a la determinazione del contributo sindacale a carico degli iscritti all'Ente produttori selvaggina.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art 1 del R. decreto-legge 1° marzo 1938, n. 262, convertito nella legge 21 giugno 1938, n. 1386;

Visto il proprio decreto 30 giugno 1940 XVIII, relativo alla applicazione, per l'anno 1940, de. contributo sindacale a carico degli iscritti all'Ente produttori selvaggina, aderente alla Confederazione fascista degli agricoltori;

Visti i propri decreti 10 settembre 1941-XVIII e 23 luglio 1942-XIX con i quali è prorogata per gli anni 1941 e 1942 l'applicazione del decreto Ministeriale 30 giugno 1940;

Vista la deliberazione dell'assemblea dell'Ente produttori selvaggina con cui, a norma dell'art. 7 dello statuto, viene proposta l'applicazione del contributo per l'anno 1943 a carico dei soci;

Sentita la Confederazione fascista degli agricoltori;

Decreta:

E' prorogata per l'anno 1943 l'applicazione del decreto Ministeriale 30 giugno 1940-XVIII, relativo alla determinazione del contributo sindacale a carico degli iscritti all'Ente produttori selvaggina, aderente alla Confederazione fascista degli agricoltori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 marzo 1943-XXI

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(1179)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1943-XXI.

Applicazione del contributo sindacale per l'anno 1943 a carico degli iscritti all'Ente nazionale della cinofilia italiana.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 1° marzo 1938, n. 262, convertito nella legge 21 giugno 1938, n. 1386;

Visto il R. decreto 14 giugno 1940, n. 1051, che approva lo statuto dell'Ente nazionale della cinofilia italiana;

Visto il proprio decreto 21 aprile 1942-XXI, relativo all'applicazione di un contributo per l'anno 1942 a carico degli iscritti all'Ente nazionale della cinofilia italiana, aderente alla Confederazione fascista degli agricoltori;

Sentita la Confederazione fascista degli agricoltori;

Decreta:

E' prorogata per l'anno 1943 l'applicazione del decreto Ministeriale 21 aprile 1942-XXI, relativo alla determinazione del contributo sindacale a carico degli iscritti all'Ente nazionale della cinofilia italiana, aderente alla Confederazione fascista degli agricoltori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 marzo 1943-XXI

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(1178)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1943-XXI.

Nomina del sig. Nebiolo Vittorio fu Carlo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Federico Saverio fu Domenico, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Nebiolo Vittorio fu Carlo;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle Corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Roma;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222 e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Nebiolo Vittorio è nominato rappresentante del sig. Federico Saverio, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 30 marzo 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(1181)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1943-XXI.

Ammasso delle morchie e dei fondami dell'olio di oliva prodotto nella campagna 1942-43.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
D'INTESA CON
I MINISTRI PER LE CORPORAZIONI E PER LE FINANZE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1716, convertito in legge con modificazioni, con la legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385;

Vista la legge 2 dicembre 1940-XIX, n. 1792, recante modificazioni alle disposizioni dell'ammasso di olio di oliva e di sanse;

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1941-XX recante norme per il controllo dell'impiego delle morchie e dei fondami;

Decreta:

Art. 1.

I produttori agricoli e gli esercenti di frantoi da olive a qualsiasi categoria appartengano, devono denunciare al Consorzio agrario della provincia ove risiedono e conferire ai centri ammasso le morchie e i fondami, residuati dalla conservazione dell'olio.

Tale denunzia dovrà essere effettuata dai produttori entro il termine massimo di trenta giorni dalla consegna dell'olio all'ammasso e dai frantoiani entro il termine massimo di trenta giorni dalla ultimata lavorazione delle olive nel frantoio.

Per ciascuna partita di morchie e fondami grezza conferita all'ammasso il Consorzio agrario effettua la determinazione del contenuto in materia grassa ai fini della valutazione del prodotto.

L'importo relativo è corrisposto integralmente e in contanti al conferente, con le modalità stabilite per gli oli di pressione, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della legge 2 dicembre 1940-XIX, n. 1792.

I quantitativi di morchie e fondami ammassati sono tenuti dai Consorzi agrari provinciali, tramite la Federazione italiana dei Consorzi agrari, a disposizione del Ministero delle corporazioni, che ne dispone l'assegnazione alle ditte utilizzatrici, previa intesa col Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la destinazione dei quantitativi occorrenti alle industrie alimentari.

L'Ente ammassatore corrisponde ai conferenti il prezzo da stabilire dagli organi competenti, trattenendo per le spese relative alle operazioni di ammasso, una quota da stabilire annualmente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa col Ministero delle finanze.

Art. 2.

Le ditte assegnatarie nazionali di oli commestibili dovranno denunciare direttamente al Ministero delle corporazioni - Ufficio grassi industriali - le morchie e i fondami residuati dalla conservazione dell'olio con la procedura prevista dall'art. 2 del decreto Ministeriale 15 gennaio 1942-XX.

La Federazione dei Consorzi agrari trasmetterà periodicamente l'elenco delle ditte assegnatarie nazionali a cui sono stati assegnati quantitativi di olio non filtrato (cioè con impurità eccedente il 0,20 % per l'olio commestibile e il 0,50 % per l'olio lampante).

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione del precedente art. 1, si intendono per « morchie e fondami » tutte quelle sostanze solide e liquide, residuate dalla decantazione dell'olio di oliva di pressione nei recipienti di raccolta e di conservazione e contenenti quantitativi di sostanza grassa incorporati nella loro massa, nonchè tutte quelle sostanze grasse, residuati dalla pulizia dei recipienti di raccolta delle acque di vegetazione dei frantoi.

Art. 4.

I produttori di cui all'art. 1 sono esonerati dal conferimento all'ammasso dei quantitativi strettamente necessari ai fabbisogni dell'azienda agricola.

Gli uffici provinciali dell'Ente economico della olivicoltura sono autorizzati a concedere l'esonero dei quantitativi strettamente necessari ai produttori, previo accertamento dell'uso a cui i quantitativi stessi sono destinati e dell'effettivo fabbisogno.

All'ammasso delle morchie e dei fondami gestito dai Consorzi agrari sono applicabili le norme degli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 20 della legge 2 dicembre 1940-XIX, n. 1792.

Art. 5.

Le ditte esercenti stabilimenti di estrazione di olio dalle sanse, devono denunciare, mensilmente, secondo i modelli allegati, al Consorzio agrario della provincia nella quale lo sabilimento è situato, i quantitativi di sansa ritirati nel mese, il frantoio di provenienza e le caratteristiche di ciascuna partita, nonchè i quantitativi di olio al solvente, sia ad alta che a bassa acidità, prodotti nel mese specificando il grado di acidità e precisando la quantità di sansa lavorata nel mese.

Copia dei modelli di denuncia deve essere rimessa, dalle predette ditte, al Ministero delle corporazioni e alla Federazione dei Consorzi agrari.

Art. 6.

Le ditte esercenti stabilimenti di rettificazione hanno l'obbligo di tenere aggiornati presso ogni stabilimento, secondo i modelli allegati, un registro di carico e scarico degli oli di oliva grezzi e dei prodotti e sottoprodotti ottenuti dalla loro rettificazione e un registro di lavorazione, vidimati dal competente Consiglio provinciale delle Corporazioni.

Gli oli retificati ottenuti dalla lavorazione degli oli lampanti, lavati, scaldati e d'inferno e degli oli estratti dalle sanse devono essere tenuti dagli stabilimenti di rettificazione, a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste previa denuncia alla Federazione dei Consorzi agrari, compilata secondo il modello allegato.

Copia di denunzia sarà trasmessa all'Ufficio Distribuzione Oli e Grassi Alimentari (U.D.O.G.A.).

Copia dei modelli di denuncia deve essere inviata ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale dell'alimentazione) e delle corporazioni (Ufficio grassi).

I quantitativi di olio rettificato devono essere tenuti a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. E' vietata la miscela degli oli rettificati con oli di pressione senza preventiva autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 7.

La facoltà e le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 10 settembre 1941-XIX, relative al controllo da parte dell'Ufficio centrale di statistica per l'alimentazione, delle denuncie di produzione dei cereali e dei quantitativi di tali cereali trattenuti per i fabbisogni familiari e aziendali da parte dei produttori, nonchè alla vigilanza sulla attività dei molini per conto di terzi, sono applicabili al controllo delle operazioni di conferimento agli ammassi delle morchie e dei fondami, nonchè al controllo degli stabilimenti di estrazione di olio dalle sanse e degli stabilimenti di rettificazione.

Art. 8.

Le infrazioni al presente decreto sono punite ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Art. 9.

E' abrogato il decreto Ministeriale 31 dicembre 1941-XX relativo al controllo sull'impiego delle morchie e dei fondami di olio di oliva e degli oli lampanti e al solvente.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1943-XX

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
PARESCHI

Il Ministro per le corporazioni
TIENGO

Il Ministro per le finanze
ACERBO

MODELLO N. 1

REGISTRO DI LAVORAZIONE DEGLI STABILIMENTI DI RETTIFICAZIONE

DATA	OLI GREZZI PASSATI ALLA RETTIFICAZIONE									GLICERINA	DATA	PRODUZIONE								PASTE DI FILTRAZIONE
												Per neutralizzazione con soda				Per stearificazione				
	Olio lampante	Acidità	Impurità	Olio scaldato lavato e d'inferno	Acidità	Impurità	Olio estratto con solvente	Acidità	Impurità			Rettificazione A	Rettificazione B	Paste di rettificazione	Oleine	Rettificazione A	Rettificazione B	Paste di rettificazione	Oleine	

MODELLO N. 2

REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEGLI STABILIMENTI DI ESTRAZIONE

CARICO														SCARICO							GIACENZA								
DATA	ENTRATA OLI GREZZI NELLO STABILIMENTO												GLICERINA	DATA	ESTREMI ASSEGNAZIONE	CONSEGNE				DITTE ASSEGNATARIE	DATA	OLI GREZZI			OLI RETTIFICATI E PASTE				GLICERINA
	Olio lampante				Olio lavato, scaldato e d'inferno				Olio estratto con solvente																				
	Quantità Q.li	Acidità	Impurità	Provenienza	Quantità Q.li	Acidità	Impurità	Provenienza	Quantità Q.li	Acidità	Impurità	Provenienza				Rettificazione A Q.li	Rettificazione B Q.li	Paste di rettificazione Q.li	Oleine Q.li			Olio lampante Q.li	Olio lavato, inferno, scaldato Q.li	Olio estratto al solvente Q.li	Rettificazione A Q.li	Rettificazione B Q.li	Paste di rettificazione Q.li	Oleine Q.li	

Modello N. 2.

REGISTRO LAVORAZIONE STABILIMENTI ESTRAZIONE

Data	Sansa passata all'estrazione		Data	Produzione olio al solvente	
	Resa	Quantità		A bassa acidità	Ad alta acidità

Modello N. 2-bis.

LIBRO DI CARICO E SCARICO STABILIMENTO ESTRAZIONE

CARICO			SCARICO					GIACENZA			
Data	Entrata sansa in stabilimento		Data	Estremi assegnazione	Consegna olio estratto solvente		Ditta assegnataria	Data	Sansa	Olio estratto con solvente	
	Quantità resa Q.li %	Provenienza (frantoio o ditta)			Alta acidità	Bassa acidità				Alta acidità	Bassa acidità

CONFEDERAZIONE FASCISTA DEGLI INDUSTRIALI

Da inviare: Ministero Corporazioni « Ufficio Grassi »
Fed. It. Consorzi Agrari

DENUNCIA OBBLIGATORIA DELLA PRODUZIONE MENSILE DEGLI OLI AL SOLVENTE

Ditta .... *Stabilimento di estrazione* .... MESE DI ....
PROVINCIA DI ....

SANSA	Q.li
Giacenze alla fine del mese precedente	....
Entrato nel mese nello stabilimento (vedi allegato a tergo) ...	....
TOTALE ...	....
Quantitativo passato all'estrazione	....
Rimanenza fine mese ...	....

BASSA ACIDITÀ (sino a 30°)	Q.li
Giacenza alla fine del mese precedente	....
Produzione del mese	....
TOTALE ...	....
Consegne nel mese	....
Rimanenza a fine mese ...	....

ALTA ACIDITÀ (oltre i 30°)	Q.li
Giacenza alla fine del mese precedente	....
Produzione del mese	....
TOTALE ...	....
Consegne nel mese	....
Rimanenza a fine mese ...	....

DETTAGLIO DELLA SANSA ENTRATA NEL MESE NELLO STABILIMENTO

DATA	PROVENIENZA		QUANTITÀ	RESA PERCENTUALE DELLA SANSA
	Ditta produttrice	Comune di produzione		

MESE DI . . . .

CONFEDERAZIONE FASCISTA DEGLI INDUSTRIALI

DENUNCIA OBBLIGATORIA DELLA PRODUZIONE MENSILE DI OLII RETTIFICATI

DITTA . . . .

STABILIMENTO DI . . . .

PROVINCIA DI . . . .

Da inviare: Ministero Corporazioni « Ufficio Grassi »
Fed. It. Consorzi Agrari

Situazione oli grezzi

MOVIMENTI VERIFICATISI NEL MESE	LAMPANTE		SOLFURO		LAVATO D'INFERNO SCALDATO	
	Quantità	Acidità	Quantità	Acidità	Quantità	Acidità
Giacenze alla fine del mese precedente	. . . .	. . .	. . . .	. . .	. . . .	. . .
Entrate nel mese nello stabilimento (1)	. . . .	. . .	. . . .	. . .	. . . .	. . .
TOTALE . . .	. . . .	. . .	. . . .	. . .	. . . .	. . .
Quantitativi passati alla rettificazione	. . . .	. . .	. . . .	. . .	. . . .	. . .
Giacenze alla fine del mese	. . . .	. . .	. . . .	. . .	. . . .	. . .
Quantitativi assegnati e non ancora ritirati (2) .	. . . .	. . .	. . . .	. . .	. . . .	. . .
Disponibilità previste.	. . . .	. . .	. . . .	. . .	. . . .	. . .

(1) Dettaglio delle entrate in stabilimento

ESTREMI SULLE ASSEGNAZIONI		Data delle entrate in stabilimento	LAMPANTE		SOLFURO		LAVATO D'INFERNO SCALDATO	
Num. protocollo lettera assegnazione	Sezione assegnataria		Quantità Q.li	Acidità	Quantità Q.li	Acidità	Quantità Q.li	Acidità
		TOTALE. . .	. . . .	. . .	. . . .	. . .	. . . .	. . .

(2) Dettaglio dei quantitativi assegnati e non ancora ritirati

ESTREMI SULLE ASSEGNAZIONI		LAMPANTE			SOLFURO			LAVATO - INFERNO - SCALDATO		
Numero protocollo lettera assegnazione	Sezione assegnataria	Ammontare della assegnazione	Quantitativo ritirato	Residuo ritirare	Ammontare della assegnazione	Quantitativo ritirato	Residuo ritirare	Ammontare della assegnazione	Quantitativo ritirato	Residuo retirare

SITUAZIONE OLI RETTIFICATI

MOVIMENTI VERIFICATISI NEL MESE	Rettificazione degli oli lampanti lavati, d'inferno e scaldati						Rettificazione degli oli al solfuro					
	Rettificazione A	Paste di rettificazione		Oleine	Acidi grassi	Residui peciosi	Rettificazione B	Paste di rettificazione		Oleine	Acidi grassi	Residui peciosi
		Quantità	% grassi					Quantità	% grassi			
Giacenze alla fine del mese precedente . .	.....	..	..	...	...	...	.....	..	..	...	...	...
Totale . . .	.....	..	..	...	...	...	.....	..	..	...	...	...
Consegnati nel mese (1)	.....	..	..	...	...	...	.....	..	..	...	...	...
Giacenza alla fine del mese	.....	..	..	...	...	...	.....	..	..	...	...	...
Consegne autorizzate e non ancora eseguite (2)	.....	..	..	...	...	...	.....	..	..	...	...	...
Disponibilità residua	.....	..	..	...	...	...	.....	..	..	...	...	...

(1) Dettaglio delle consegne

Estremi sulle consegne			Prodotti ottenuti dalla rettificazione oli lampanti, lavati, inferno, scaldati					Prodotti ottenuti dalla rettificazione degli oli al solfuro				
Data e protocollo assegnazione	Provincia o Ditta assegnataria	Data della consegna	Rettificazione A	Paste di rettificazione	Oleine	Acidi grassi	Residui peciosi	Rettificazione B	Paste di rettificazione	Oleine	Acidi grassi	Residui peciosi
		Totale...	.....	...	...	...	...	.....	...	...	...	...

(2) Dettaglio delle consegne autorizzate e non ancora eseguite

Estremi sulle consegne		Prodotti ottenuti dalla rettificazione oli lampanti, lavati, inferno, scaldati					Prodotti ottenuti dalla rettificazione degli oli al solfuro				
Data e numero buono assegnazione	Provincia o Ditta assegnataria	Rettificazione A	Paste di rettificazione	Oleine	Acidi grassi	Residui peciosi	Rettificazione B	Paste di rettificazione	Oleine	Acidi grassi	Residui peciosi
	Totale . . .	.....	...	...	...	...	.....	...	...	...	...

Le paste di filtrazione dovranno essere dichiarate man mano che vengono prodotte con la consistenza richiesta dal consumo.

Giacenza precedente Q.li . . . .
Produzione. . . . . » . . . .
Totale Q.li . . . .
Consegne . . . . . » . . . .
Disponibilità residua Q.li . . . .

Il Titolare

. . . .

(1177)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934-XIII, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 305, si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Aliprandi Eugenio già esercente in Milano. Tali marchi recavano il n. 52.

(1157)

Riassunto del provvedimento P. 664 del 29 marzo 1943 relativo al prezzo del collante a base di colofonia

In relazione al prezzo della colofonia stabilito con circolare P. 283 del 28 marzo dello scorso anno, il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 664 del 29 marzo c. a., ha comunicato che il prezzo massimo del collante a base di colofonia, con contenuto del 25 per cento di acidi resinosi, è stato fissato in L. 525 al quintale, per merce nuda franco vagone o autocarro stabilimento produttore.

Per il collante avente un maggiore o minore contenuto di acidi resinosi è stabilita sul prezzo suddetto la variante di L. 13 al quintale per ogni unità in più o in meno contenuta nel prodotto.

(1218)

Riassunto del provvedimento C. 381 del 2 aprile 1943-XXI sulla disciplina della distribuzione del cuoio per riparazione di calzature e sul vincolo delle pelli conciate senza pelo esistenti presso le ditte commerciali ed artigiane.

Con circolare C. 381 del 2 aprile 1943-XXI, il Ministero delle corporazioni, allo scopo di regolare la distribuzione del cuoio destinato all'artigianato per le riparazioni delle calzature e di garantire, in conformità delle disposizioni contenute nell'art. 3 del decreto Ministeriale 24 marzo 1943-XXI, che i quantitativi di pellame attualmente in possesso delle ditte commerciali ed artigiane o che saranno assegnati all'artigianato siano impiegati esclusivamente per la riparazione di calzature di lavoratori, ha disposto quanto appresso:

1. — E' fatto obbligo alle ditte artigiane nonchè a tutte le ditte commerciali sia grossiste che dettaglianti di denunciare entro il 15 aprile 1943-XXI tutti i quantitativi di pelli conciate senza pelo in loro possesso. Nelle denuncie, da presentarsi ai Consigli provinciali delle Corporazioni in duplice copia di cui una da restituirsi vistata per ricevuta alle ditte denuncianti, dovranno essere tenute distinte le pelli per tomaia, le pelli per suola e le pelli conciate senza pelo non idonee per calzature.

2. — Sono escluse dalla denuncia soltanto le pelli conciate di importazione in possesso delle ditte importatrici già precedentemente denunciate alla Federazione nazionale fascista dei commercianti.

3. — Le pelli denunciate dalle ditte artigiane potranno essere utilizzate esclusivamente per la riparazione di calzature di lavoratori; per potere utilizzare le pelli per usi diversi le ditte interessate dovranno chiedere la preventiva autorizzazione ai Consigli provinciali delle Corporazioni.

4. — Le pelli denunciate dalle ditte commerciali dovranno rimanere invece vincolate a disposizione dei Consigli provinciali delle Corporazioni per esser distribuite ed utilizzate, quelle idonee per calzature, in conformità delle disposizioni contenute nel provvedimento stesso sulla disciplina della distribuzione delle pelli per uso di riparazione, mentre quelle denunciate come non adatte per calzature non potranno dalle ditte produttrici essere comunque utilizzate o cedute se non previa autorizzazione dei Consigli provinciali delle Corporazioni.

I Consigli provinciali delle Corporazioni provvederanno ad attuare poi, nell'ambito delle rispettive provincie, un sistema di distribuzione dei quantitativi di pelli esistenti presso il commercio locale e vincolati in base alle disposizioni sopraccennate nonchè di quelli che saranno successivamente assegnati, basato sulle norme generali contenute nel provvedimento medesimo.

(1219)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica relativo al decreto Ministeriale 27 marzo 1943-XXI, recante « Variazione del prezzo di vendita al pubblico dei preparati chinacei ».

Nel decreto Ministeriale 27 marzo 1943-XXI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 1° aprile 1943-XXI, riguardante la variazione del prezzo di vendita al pubblico dei preparati chinacei, il prezzo del solfato in sale è stato erroneamente indicato in L. 700 al chilogrammo invece di L. 750 al chilogrammo, come risulta dal decreto originale.

(1220)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — DIVISIONE 1ª — PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 6 aprile 1943-XXI - N. 65

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canada (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,372	Romania (C)	10,5233
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5868
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	66,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id (C)	4,529
Giappone (U)	4,75	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id (C) (2)	4,56395
India (I)	5,76	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	3,878	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	88,10
Id. 3,50 % (1902)	85,70
Id. 3 % lordo	71,80
Id. 5 % (1935)	89,30
Redimib. 3,50 % (1934)	78,55
Id. 5 % (1936)	94,10
Id. 4,75 % (1924)	495,10
Obblig. Venezie 3,50 %	95,85
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,45
Id. 5 % (1944)	99,35
Id. 5 % (1949)	94,30
Id. 5 % (15-2-50)	93,30
Id. 5 % (15-9-50)	93,35
Id. 5 % (15-4-51)	93,40

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta per rata semestrale di buono novennale del Tesoro 3 % - 1949

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 68

È stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale al 15 agosto 1942, relativa al buono del Tesoro novennale 5 % 1949, serie *A*, n. 861, di L. 10.000, intestato a Battista Laura di Michele, moglie di Battista Vittorio, domiciliato a Larino (Campobasso), con annotazione di vincolo dotale.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366. e art. 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 15 marzo 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1048)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica

Nell'elenco n. 18 per rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 in data 9 marzo 1943-XXI, il nominativo Balduino Domenica referibile al certificato del cons. 3,50 %, n. 819714, di L. 2436, deve intendersi rettificato in Balduino Domenico.

(1189)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Varese

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 31 marzo 1943-XXI, il dott. Federico Caproni è confermato nella carica di presidente del Consorzio agrario provinciale di Varese.

(1182)

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Verona

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 31 marzo 1943-XXI, il comm. Antidoro Donzellini è confermato nella carica di presidente del Consorzio agrario provinciale di Verona.

(1183)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale operaia di depositi e prestiti di Porto San Giorgio, in liquidazione, con sede in Porto San Giorgio (Ascoli Piceno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942-XX, n. 267;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale operaia di depositi e prestiti di Porto San Giorgio, avente sede nel comune di Porto San Giorgio (Ascoli Piceno), e sostituisce la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda con la procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Dispone:

Il comm. dott. rag. Coriolano Belloni è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale operaia di depositi e prestiti di Porto San Giorgio avente sede nel comune di Porto San Giorgio (Ascoli Piceno), ed i signori Amedeo Isidori fu Filippo, Remo Tommasini fu Lorenzo e Dandolo Silenzi fu Saverio sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta amministrativa indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° aprile 1943-XXI

V. AZZOLINI

(1211)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del concorso a posti di ingegnere in prova del Corpo del Genio civile

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 28 ottobre 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1941-XX, registro 29, foglio 190, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 9 dicembre 1941-XX, n. 289, col quale venne indetto il concorso a 30 posti di ingegnere in prova nel Reale Corpo del genio civile, di cui tre posti riservati agli aiuto assistenti universitari;

Visto il decreto Ministeriale 20 marzo 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1942-XX, registro 8, foglio 124, col quale il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso predetto venne prorogato al 26 luglio 1942-XX;

Vista la lettera n. 7224/1175/2.10.5/1.3.1 in data 6 febbraio 1943-XXI con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha consentito che, in deroga alla vigente sospensiva, venga espletato il concorso di cui sopra;

Ritenuta la necessità di fissare un nuovo termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati;

A termini del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico del personale civile delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Decreta:

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a posti di ingegneri in prova (grado 10°, gruppo *A*) del Reale Corpo del genio civile di cui alle premesse del presente decreto è fissato al sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° marzo 1943-XXI

Il Ministro: BENINI

(1217)

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

Graduatoria generale del concorso a 60 posti di aiuto referendario nel ruolo del personale di concetto della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE
DELLA CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1364;

Visto il proprio decreto in data 22 aprile 1942-XX, con il quale fu indetto un concorso per titoli a n. 60 posti di aiuto referendario nella carriera di concetto della Corte dei conti;

Vista la graduatoria generale del predetto concorso formata dalla Commissione esaminatrice nominata con decreto presidenziale del 21 giugno 1942-XX;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per titoli a n. 60 posti di aiuto referendario nella carriera di concetto della Corte dei conti:

1. Pisani dott. Carmine, combattente . punti 82,686 su 100
2. Durante dott. Marzio, invalido guerra » 76,814 »
3. Danesi dott. Ubaldo, combattente » 74 — »
4. Scrivano dott. Francesco, combattente » 73,667 »
5. Panizzi avv. Guido » 72,833 »
6. Tria dott. Luigi » 71,250 »
7. Monacelli dott. Fausto, combattente » 71,129 »
8. Cocchi dott. Mario, combattente » 71,107 »
9. Maglione dott. Nicola » 70,518 »
10. Marsili dott. Carlo » 69,973 »
11. Lorenzi dott. Giuseppe » 69,750 »
12. Micoin dott. Gastone, antemarcia » 69,407 »
13. Menichetti dott. Francesco » 68,592 »
14. Machini dott. Giulio, combattente » 68,518 »
15. Brucculeri dott. Salvatore, combattente » 68,389 »
16. Buoncristiano dott. Giuseppe, combatt. » 68,322 »
17. Bonacci dott. Giuseppe, orfano guerra » 68,292 »
18. Russo dott. Raffaele, combattente » 68 — »
19. Pascarella prof. dott. Cesare » 67,699 »
20. Russo dott. Giovanni di Domenico, combattente » 67,338 »
21. De Rossi dott. Gioacchino » 67,136 »
22. Cesari dott. Gerardo, combattente » 67,030 »
23. Lazzarini dott. Francesco Maria » 67,003 »
24. Bacicchi dott. Ferdinando, combattente » 66,930 »
25. Pochettino dott. Sergio, combattente » 66,792 »
26. D'Alena dott. Donato » 66,702 »
27. Pia dott. Giovanni » 66,665 »
28. Baldi dott. Pietro, combattente » 66,638 »
29. Avarelli dott. Walter » 66,606 »
30. Barone dott. Nicola » 66,511 »
31. Gizzi dott. Emilio Maria, combattente » 66,450 »
32. Martorella dott. Bartolomeo » 66,382 »
33. Guglielminetti avv. Giovanni, antem. » 66,157 »
34. Bonomi dott. Aurelio » 66,120 »
35. Borghese dott. Nicolò, combattente » 66,026 »
36. Borgese dott. Pasquale, socio di diritto dell'Unione fascista famiglie numer. » 65,932 »
37. Fiore dott. Mario, combattente, orfano di guerra » 65,764 »
38. Costa-Albesi dott. Renato, combattente » 65,629 »
39. Spagnolo dott. Vittorio, combattente » 65,566 »
40. Martini dott. Mario, combattente » 65,510 »
41. Ravidà dott. Vincenzo » 65,359 »
42. Vagliviello dott. Aldo, combattente » 65,316 »
43. Occhipinti dott. Rosario » 65,245 »
44. Rutigliano dott. Gioacchino, combatt. » 65,191 »
45. Santini dott. Rinaldo » 65,186 »
46. Guarriello dott. Ilario » 65,152 »
47. Ali dott. Carlo » 65,001 »
48. Capece dott. Pietropaolo » 64,990 »
49. Hernandez dott. Pietro » 64,685 »
50. Russo avv. Giuseppe di Pietro, comb. » 64,601 »
51. D'Angelo dott. Giuseppe » 64,598 »
52. Mancini dott. Erman » 64,461 »
53. Accardo dott. Giuseppe . punti 64,421 su 100
54. Ventura Signoretti dott. Francesco » 64 — »
55. Esposito dott. Antonio » 63,931 »
56. Puxeddu dott. Francesco » 63,842 »
57. Abbatecola dott. Antonio » 63,530 »
58. Giannini dott. Antonino » 63,405 »
59. Lori dott. Armando » 63,100 »
60. Pisano dott. Vittorio » 63,044 »
61. De Nardis dott. Filippo, coniug. 2 figli » 63 — »
62. Panza dott. Mario, coniug. 1 figlio » 63 — »
63. De Fusco avv. Giuseppe, nato il 14 agosto 1908 » 63 — »
64. Manetti dott. Alfredo, nato il 28 giugno 1910 » 63 — »
65. Ferranti dott. Domenico, combattente » 62,784 »
66. Minervino dott. Ariosto » 62,765 »
67. Sciascia dott. Gaetano » 62,750 »
68. Giannone dott. Pasquale » 62,735 »
69. De Silva dott. Alfonso » 62,664 »
70. Landolfo dott. Gennaro » 62,635 »
71. Lazzeri dott. Osvaldo » 62,625 »
72. Colantuoni dott. Gaetano » 62,606 »
73. Clemente dott. Roberto, combattente » 62,583 »
74. Grippo dott. Vincenzo » 62,583 »
75. Leone dott. Domenico » 62,566 »
76. Morone dott. Ettore, combattente » 62,500 »
77. Amari dott. Sedulio, combattente » 62,493 »
78. Silipo dott. Eugenio » 62,471 »
79. Riccio dott. Pasquale » 62,447 »
80. Cavallo dott. Vito » 62,443 »
81. Palmerini dott. Giacomo » 62,402 »
82. Russo dott. Giuseppe di Domenico » 62,369 »
83. Bochicchio dott. Mario » 62,261 »
84. Cessari dott. Alfonso, combattente » 62,231 »
85. Lettieri dott. Luigi » 62,224 »
86. Solidati Tiburzi dott. Luigi, antemarcia » 62,070 »
87. Abbate dott. Michele » 62,037 »
88. Blandi dott. Pasquale, combattente » 62,017 »
89. Strippoli dott. Antonio » 61,876 »
90. Del Donno dott. Achille » 61,828 »
91. D'Alena Nicola » 61,739 »
92. Di Benedetto dott. Francesco, combatt. » 61,685 »
93. Caruso dott. Antonio » 61,618 »
94. Iannelli dott. Ugo, combattente » 61,591 »
95. Nuti dott. Giulio, combattente » 61,546 »
96. Maffettone dott. Pietro, combattente » 61,442 »
97. Onofri dott. Renato » 61,359 »
98. Violo dott. Raffele, combattente » 61,328 »
99. Lanna dott. Giuseppe » 61,097 »
100. Santini dott. Arnaldo » 61,096 »
101. De Luca dott. Antonio » 61,071 »
102. Giuffrida dott. Francesco » 61,038 »
103. Pelà dott. Angelo, combattente » 61,037 »
104. Deidda dott. Paolo » 60,958 »
105. Damiani dott. Tommaso, combattente » 60,768 »
106. Trapani dott. Giovanni » 60,725 »
107. Morici dott. Salvatore » 60,706 »
108. Tenore dott. Agostino » 60,575 »
109. Accorinti dott. Domenico, orf. guerra » 60,500 »
110. Buccellato dott. Girolamo, combattente » 60,482 »
111. Lucci dott. Mario » 60,481 »
112. Barbera dott. Giovanni » 60,105 »
113. Greco dott. Paolo, invalido di guerra » 60,088 »
114. Mani dott. Vincenzo » 60,075 »
115. Fontanella dott. Giuseppe, combattente » 60,065 »
116. Calapso dott. Remo » 60,060 »
117. Corbino dott. Carmelo, combattente » 59,860 »
118. Barabini dott. Carmelo » 59,709 »
119. Jandolo dott. Valerio » 59,615 »
120. Robustelli dott. Gaetano » 59,519 »
121. Degli Innocenti dott. Enrico » 59,515 »
122. Ferlito dott. Michele » 59,511 »
123. Pinto dott. Ottavio » 59,460 »
124. Pisani dott. Mario » 59,225 »
125. Cappa dott. Gustavo » 59,082 »
126. Palascino dott. Liborio » 58,856 »
127. Berrilli dott. Alfonso » 58,675 »
128. Prestipino dott. Pietro » 58,550 »
129. Scattone dott. Francesco, combattente » 58,502 »
130. Favazza dott. Francesco » 58,491 »
131. Marzano dott. Giorgio » 58,447 »

132. Duina dott. Cesare . . . . punti 58,332 su 100
133. Sciacca dott. Orazio, combattente . . » 58,310 »
134. Olas dott. Sergio . . . . » 58,256 »
135. La Franca dott. Raffaele . . . . . . » 58,097 »
136. Avallone dott. Giuseppe . . . . . . » 58,049 »
137. Morelli dott. Arturo . . . . » 58,012 »
138. Biondi dott. Michele . . . . » 57,980 »
139. Piscitelli dott. Filippo . . . . » 57,948 »
140. Isnaldi dott. Carlo . . . . » 57,935 »
141. Massimino dott. Orazio . . . . » 57,919 »
142. Battiato dott. Cirino Ernesto . . . . » 57,896 »
143. Lavena avv. Silvio, combattente . . . » 57,727 »
144. Caporaso dott. Giovanni . . . . . . » 57,675 »
145. Paolucci dott. Leo . . . . » 57,623 »
146. Caccavelli dott. Mario . . . . » 57,492 »
147. Colavito dott. Francesco . . . . . . » 57,441 »
148. Manna dott. Giovanni Battista . . . . » 57,303 »
149. Lepre dott. Antonio, combattente . . . » 57,298 »
150. Iannelli dott. Osvaldo . . . . » 57,187 »
151. Gerardi dott. Giuseppe, combattente . » 57,174 »
152. Severino dott. Achille, antemarcia, combattente . . . . » 57,164 »
153. Pappalardo dott. Antonio . . . . . » 56,872 »
154. Sacchetti dott. Alessandro . . . . . » 56,748 »
155. Lorusso Caputi dott. Bettino . . . . » 56,691 »
156. Tropea dott. Giacomo, combattente . . » 56,539 »
157. Lopes dott. Raimondo . . . . » 56,500 »
158. Basile dott. Roberto, combattente . . » 56,478 »
159. Brunetti dott. Brunetto . . . . » 56,453 »
160. Simoncini dott Renato . . . . » 56,446 »
161. Maiolo dott. Serafino . . . . » 56,405 »
162. Marcello dott. Francescantonio . . . » 56,144 »
163. Russo dott. Ennio . . . . » 56,125 »
164. Grassi dott. Nicola . . . . » 56,075 »
165. Poso dott. Gaetano . . . . » 56,060 »
166. Grippo dott. Luigi, antemarcia . . . » 55,780 »
167. Valvassori dott. Giovanni . . . . . . » 55,613 »
168. Martinelli dott. Ludovico . . . . . . » 55,598 »
169. Zaccaria dott. Giuseppe, combattente . » 55,533 »
170. Pangrazi dott. Agostino . . . . . . » 55,503 »
171. Mauceri dott. Natale . . . . » 55,470 »
172. Sirignano dott. Augusto, orfano guerra » 55,250 »
173. Bonelli dott. Giorgio . . . . » 55,250 »
174. Biscardi dott. Arnaldo . . . . » 55,124 »
175. Carapezzo dott. Tito . . . . » 55,098 »
176. Cavazzuti avv. Vincenzo . . . . . . » 55,083 »
177. Silvestri dott. Silvio . . . . » 55,052 »
178. Caruso dott. Angelo . . . . » 55,018 »
179. De Bernardinis dott. Arturo, combatt. » 54,932 »
180. Capozza dott. Aldo, combattente . . . » 54,890 »
181. Di Pascasio dott. Luigi . . . . . . » 54,888 »
182. Bongiovanni dott. Gaetano, combatt. . » 54,876 »
183. Rapino dott. Alessandro . . . . . . » 54,836 »
184. Perotta avv. Sandro, combattente . . » 54,746 »
185. Lupo dott. Vito . . . . » 54,703 »
186. Lo Piano dott. Salvatore . . . . . . » 54,698 »
187. Capobianco dott. Vincenzo . . . . . » 54,324 »
188. Mandarino dott. Pietro . . . . » 54,149 »
189. La Seta dott. Giuseppe . . . . . . » 54,082 »
190. Pisacane dott. Luciano . . . . » 54,031 »
191. Anania dott. Consalvo . . . . » 54,020 »
192. Di Giovanni dott. Benedetto . . . . » 53,994 »
193. Cerreta dott. Lorenzo . . . . » 53,401 »
194. Fragati dott. Ignazio . . . . » 53,211 »
195. Straniero dott. Diego . . . . » 53,132 »
196. Moscetti dott. Dario . . . . » 52,942 »
197. Bellomo dott. Giovanni Battista . . . » 52,896 »
198. Meddi dott. Bruno, combattente . . . » 52,695 »
199. De Leo dott. Alfonso . . . . » 52,669 »
200. Mauro dott. Sebastiano . . . . » 52,649 »
201. Santaroni dott. Lodovico . . . . . . » 52,593 »
202. Sanfilippo dott. Giuseppe . . . . . . » 52,590 »
203. Urso dott. Giuseppe . . . . » 52,513 »
204. Valdambrini dott. Panetios, combatt. . » 52,202 »
205. Caruso dott. Paolo . . . . » 52,176 »
206. Contini dott. Giovanni . . . . » 52,085 »
207. Des Loges dott. Giulio . . . . » 52,053 »
208. Adinolfi dott. Giovanni . . . . » 52,041 »
209. Serafini dott. Luigi, antemarcia . . . » 51,970 »
210. Mauro dott. Gaetano . . . . » 51,898 »
211. Buonocore dott. Luigi . . . . » 51,896 »
212. Scarangella avv. Giovanni . . . . . punti 51,801 su 100
213. Napolitano dott. Gennaro . . . . . . » 51,781 »
214. Pappalardo dott. Salvatore . . . . . » 51,687 »
215. Di Lorenzo dott. Giuseppe . . . . . » 51,655 »
216. Mininni avv. Vincenzo . . . . » 51,539 »
217. Landolfi dott. Nicola . . . . » 51,432 »
218. Cardone dott. Manlio . . . . » 51,316 »
219. Angelucci dott. Vitale, combattente . . » 51,263 »
220. Carlo avv. Salvatore . . . . » 51,118 »
221. Alessi dott. Filippo . . . . » 51,083 »
222. Bruno dott. Francesco . . . . » 51,030 »
223. Andreana dott. Leone . . . . » 50,880 »
224. Romano dott. Sebastiano . . . . . . » 50,864 »
225. Bruno dott. Giovanni . . . . » 50,860 »
226. Gazzillo dott. Giovanni, combattente . » 50,756 »
227. Manai dott. Antonio . . . . » 50,698 »
228. Ricciardi dott. Renato . . . . » 50,673 »
229. Loreti dott. Luigi . . . . » 50,543 »
230. Loreto dott. Angelo Raffaele, antemarcia, squadrista . . . . » 50,409 »
231. Nazzaro dott. Nicolandrea, combattente » 50,298 »
232. D'Amore dott. Giuseppe . . . . . . » 50,105 »
233. Mascali dott. Giuseppe, combattente . » 50,057 »
234. Romano dott. Mariano, antemarcia . . » 49,873 »
235. Muscari dott. Vincenzo, combattente . » 49,798 »
236. Toppani dott. Vittorio, combattente . » 49,792 »
237. Minchilli dott. Ugo . . . . » 49,717 »
238. Amadori dott. Fernando . . . . . . » 49,534 »
239. Di Serio dott. Arnaldo, combattente . » 49,405 »
240. Froncillo dott. Rocco . . . . » 49,309 »
241. Meglio dott. Gaetano . . . . » 48,916 »
242. Salsano avv. Edoardo, combattente . . » 48,845 »
243. Perrone avv. Cataldo, combattente . . » 48,533 »
244. Tullio dott. Pietro . . . . » 48,500 »
245. Vega dott. Vincenzo . . . . » 48,369 »
246. Sguerso dott. Lorenzo, combattente . » 47,973 »
247. Marotti dott. Gaetano . . . . » 47,669 »
248. De Martino avv. Filippo . . . . . . » 47,483 »
249. Tampone dott. Gabriele . . . . . . » 47,338 »
250. Di Zenzo dott. Filomeno, combattente » 47,308 »
251. Caronna dott. Calogero, combattente . » 47,277 »
252. Basile dott. Francesco, combattente . » 47,211 »
253. Giuffrida dott. Carmelo . . . . . . » 47,202 »
254. Piscitelli dott. Rocco, combattente . . » 47,181 »
255. Vargiu dott. Nino . . . . » 47 — »
256. De Amicis dott. Adelfo, combattente . » 46,890 »
257. Leonardi dott. Attilio . . . . » 46,866 »
258. Tivaroni dott. Carlo . . . . » 46,725 »
259. Ricatti dott. Francesco . . . . » 46,630 »
260. Durante dott. Attilio, combattente . . » 46,537 »
261. Baita dott. Gino . . . . » 46,216 »
262. Marchetti dott. Maghinardo . . . . . » 46,046 »
263. Vetrani dott. Prosdocimo . . . . . . » 45,891 »
264. Nappi dott. Pasquale . . . . » 45,640 »
265. Ciriaci dott. Aldo . . . . » 45,636 »
266. Squitieri dott. Michele . . . . » 45,128 »
267. Belloro dott. Maurizio . . . . » 44,983 »
268. Nicosia dott. Vito . . . . » 44,625 »
269. Capitelli dott. Carlo . . . . » 44,565 »
270. Francini dott. Giustino, combattente . » 44,485 »
271. Lingetti dott. Giuseppe . . . . » 43,778 »
272. Vaccarella dott. Alfredo . . . . . . » 43,654 »
273. Giorgetti dott. Diego . . . . » 43,399 »
274. Riparbelli dott. Giovanni Adolfo . . . » 43,102 »
275. Gentile dott. Vincenzo . . . . » 43,027 »
276. Mazzei dott. Gaetano . . . . » 42,514 »
277. Viale dott. Livio . . . . » 42,307 »
278. Verico dott. Carlo . . . . » 42,083 »
279. De Maria prof. dott. Carlo . . . . . » 41,759 »
280. Oppo dott. Corradino, combattente . . » 41,740 »
281. Cunsolo dott. Gaetano . . . . » 41,576 »
282. Astraldi dott. Giov Battista . . . . . » 41,570 »
283. Astarita dott. Adriano . . . . » 41,021 »
284. Giangrandi dott. Mario . . . . » 40,855 »
285. Mollo dott. Guido . . . . » 40,833 »
286. Marciano dott. Giuseppe . . . . . . » 40,551 »
287. Adami dott. Igino, orfano di guerra . » 40,487 »
288. Cerchia dott. Angelo . . . . » 40,165 »
289. De Ficchy dott. Savio . . . . » 40,163 »
290. Cirillo dott. Lorenzo . . . . » 40,137 »
291. Ferrara dott. Antonio . . . . » 40,093 »

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nell'ordine seguente, i candidati:

1. Pisani dott. Carmine, combattente;
2. Durante dott. Marzio, invalido di guerra;
3. Danesi dott. Ubaldo, combattente;
4. Scrivano dott. Francesco, combattente;
5. Panizzi avv. Guido;
6. Tria dott. Luigi;
7. Monacelli dott. Fausto, combattente;
8. Cocchi dott. Mario, combattente;
9. Maglione dott. Nicola;
10. Marsili dott. Carlo;
11. Lorenzi dott. Giuseppe;
12. Miconi dott. Gastone, antemarcia;
13. Menichetti dott. Francesco;
14. Machini dott. Giulio, combattente;
15. Brucculeni dott. Salvatore, combattente;
16. Buoncristiano dott. Giuseppe, combattente;
17. Bonacci dott. Giuseppe, orfano di guerra;
18. Russo dott. Raffaele, combattente;
19. Pascarella prof. dott. Cesare;
20. Russo dott. Giovanni di Domenico, combattente;
21. De Rossi dott. Gioacchino;
22. Cesari dott. Gerardo, combattente;
23. Lazzarini dott. Francesco Maria;
24. Bacicchi Ferdinando, combattente;
25. Pochettino dott. Sergio, combattente;
26. D'Alena dott. Donato;
27. Pia dott. Giovanni;
28. Baldi dott. Pietro, combattente;
29. Avarelli dott. Walter;
30. Barone dott. Nicola;
31. Gizzi dott. Emilio Maria, combattente;
32. Martorella dott. Bartolomeo;
33. Guglielminetti avv. Giovanni, antemarcia;
34. Bonomi dott. Aurelio;
35. Borghese dott. Nicolò, combattente;
36. Borgese dott. Pasquale, socio di diritto dell'Unione fascista famiglie numerose;
37. Fiore dott. Mario, combattente, orfano di guerra;
38. Costa-Albesi dott. Renato, combattente;
39. Spagnolo dott. Vittorio, combattente;
40. Martini dott. Mario, combattente;
41. Ravidà dott. Vincenzo;
42. Vagliviello dott. Aldo, combattente;
43. Occhipinti dott. Rosario;
44. Rutigliano dott. Gioacchino, combattente;
45. Santini dott. Rinaldo;
46. Guarriello dott. Ilario;
47. Alì dott. Carlo;
48. Capece dott. Pietro Paolo;
49. Hernandez dott. Pietro;
50. Russo avv. Giuseppe di Pietro, combattente;
51. D'Angelo dott. Giuseppe;
52. Mancini dott. Erman;
53. Accardo dott. Giuseppe;
54. Ventura Signoretti dott. Francesco;
55. Esposito dott. Antonio;
56. Ferranti dott. Domenico, combattente;
57. Clemente dott. Roberto, combattente;
58. Morone dott. Ettore, combattente;
59. Amari dott. Sedulio, combattente;
60. Greco dott. Paolo, invalido di guerra.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine seguente, i candidati:

1. Puxeddu dott. Francesco;
2. Abbatecola dott. Antonio;
3. Giannini dott. Antonino;
4. Lori dott. Armando;
5. Pisano dott. Vittorio;
6. De Nardis dott. Filippo;
7. Panza dott. Mario;
8. De Fusco avv. Giuseppe;
9. Manetti dott. Alfredo;
10. Minervino dott. Ariosto;
11. Sciascia dott. Gaetano;
12. Giannone dott. Pasquale;
13. De Silva dott. Alfonso;
14. Landolfo dott. Gennaro;
15. Lazzeri dott. Osvaldo;
16. Colantuoni dott. Gaetano;
17. Grippo dott. Vincenzo;
18. Leone dott. Domenico;
19. Silipo dott. Eugenio;
20. Riccio dott. Pasquale;
21. Cavallo dott. Vito;
22. Palmerini dott. Giacomo;
23. Russo dott. Giuseppe di Domenico;
24. Bochicchio dott. Mario;
25. Cessari dott. Alfonso, combattente;
26. Lettieri dott. Luigi;
27. Solidati Tiburzi dott. Luigi, antemarcia;
28. Abbate dott. Michele;
29. Blandi dott. Pasquale, combattente;
30. Strippoli dott. Antonio;
31. Del Donno dott. Achille;
32. D'Alena dott. Nicola;
33. Di Benedetto dott. Francesco, combattente;
34. Caruso dott. Antonio;
35. Iannelli dott. Ugo, combattente;
36. Nuti dott. Giulio, combattente;
37. Maffettone dott. Pietro, combattente;
38. Onofri dott. Renato;
39. Violo dott. Raffaele, combattente;
40. Lanna dott. Giuseppe;
41. Santini dott. Arnaldo;
42. De Luca dott. Antonio;
43. Giuffrida dott. Francesco;
44. Pelà dott. Angelo, combattente;
45. Deidda dott. Paolo;
46. Damiani dott. Tommaso, combattente;
47. Trapani dott. Giovanni;
48. Morici dott. Salvatore;
49. Tenore dott. Agostino;
50. Accorinti dott. Domenico, orfano di guerra;
51. Buccellato dott. Girolamo, combattente;
52. Lucci dott. Mario;
53. Barbera dott. Giovanni;
54. Mani dott. Vincenzo;
55. Fontanella dott. Giuseppe, combattente;
56. Calapso dott. Remo;
57. Corbino dott. Carmelo, combattente;
58. Barabini dott. Carmelo;
59. Iandolo dott. Valerio;
60. Robustelli dott. Gaetano;
61. Degli Innocenti dott. Enrico;
62. Ferlito dott. Michele;
63. Pinto dott. Ottavio;
64. Pisani dott. Mario;
65. Cappa dott. Gustavo;
66. Palascino dott. Liborio;
67. Berrilli dott. Alfonso;
68. Prestipino dott. Pietro;
69. Scattone dott. Francesco, combattente;
70. Favazza dott. Francesco;
71. Marzano dott. Giorgio;
72. Dulna dott. Cesare;
73. Sciacca dott. Orazio, combattente;
74. Olas dott. Sergio;
75. La Franca dott. Raffaele;
76. Avallone dott. Giuseppe;
77. Morelli dott. Arturo;
78. Biondi dott. Michele;
79. Piscitelli dott. Filippo;
80. Isnaldi dott. Carlo;
81. Massimino dott. Orazio;
82. Battiato dott. Cirino Ernesto;
83. Lavena avv. Silvio, combattente;
84. Caporaso dott. Giovanni;
85. Paolucci dott. Leo;
86. Caccavelli dott. Mario;
87. Colavito dott. Francesco;
88. Manna dott. Giovanni Battista;
89. Lepre dott. Antonio, combattente;
90. Iannelli dott. Osvaldo;
91. Gerardi dott. Giuseppe, combattente;
92. Severino dott. Achille, antemarcia, combattente;
93. Pappalardo dott. Antonio;

94. Sacchetti dott. Alessandro;
95. Lorusso Caputi dott. Bettino;
96. Tropea dott. Giacomo, combattente;
97. Lopes dott. Raimondo;
98. Basile dott. Roberto, combattente;
99. Brunetti dott. Brunetto;
100. Simoncini dott. Renato;
101. Maiolo dott. Serafino;
102. Marcello dott. Francescantonio;
103. Russo dott. Ennio;
104. Grassi dott. Nicola;
105. Poso dott. Gaetano;
106. Grippo dott. Luigi, antemarcia;
107. Vavassori dott. Giovanni;
108. Martinelli dott. Ludovico;
109. Zaccaria dott. Giuseppe, combattente;
110. Pangrazi dott. Agostino;
111. Mauceri dott. Natale;
112. Sirignano dott. Augusto, orfano di guerra;
113. Bonelli dott. Giorgio;
114. Biscardi dott. Arnaldo;
115. Carapezza dott. Tito;
116. Cavazzuti avv. Vincenzo;
117. Silvestri dott. Silvio;
118. Caruso dott. Angelo;
119. De Bernardinis dott. Arturo, combattente;
120. Capozza dott. Aldo, combattente;
121. Di Pascasio dott. Luigi;
122. Bongiovanni dott. Gaetano, combattente;
123. Rapino dott. Alessandro;
124. Perotta avv. Sandro, combattente;
125. Lupo dott. Vito;
126. Lo Piano dott. Salvatore;
127. Capobianco dott. Vincenzo;
128. Mandarino dott. Pietro;
129. La Seta dott. Giuseppe;
130. Pisacane dott. Luciano;
131. Anania dott. Consalvo;
132. Di Giovanni dott. Benedetto;
133. Cerreta dott. Lorenzo;
134. Fragati dott. Ignazio;
135. Straniero dott. Diego;
136. Moscetti dott. Dario;
137. Bellomo dott. Giovanni Battista;
138. Meddi dott. Bruno, combattente;
139. De Leo dott. Alfonso;
140. Mauro dott. Sebastiano;
141. Santaroni dott. Lodovico;
142. Sanfilippo dott. Giuseppe;
143. Urso dott Giuseppe;
144. Valdambrini dott. Panetios, combattente;
145. Caruso dott Paolo;
146. Contini dott. Giovanni;
147. Des Loges dott. Giulio;
148. Adinolfi dott. Giovanni;
149. Serafini dott. Luigi, antemarcia;
150. Mauro dott. Gaetano;
151. Buonocore dott Luigi;
152. Scarangella avv. Giovanni;
153. Napolitano dott Gennaro;
154. Pappalardo dott. Salvatore;
155. Di Lorenzo dott. Giuseppe;
156. Mininni avv. Vincenzo;
157. Landolfi dott. Nicola;
158. Cardone dott. Manlio;
159. Angelucci dott. Vitale, combattente;
160. Carlo avv. Salvatore;
161. Alessi dott. Filippo;
162. Bruno dott. Francesco;
163 Andreana dott. Leone;
164 Romano dott Sebastiano;
165. Bruno dott. Giovanni;
166. Gazzirio dott. Giovanni, combattente;
167. Manai dott. Antonio;
168. Ricciardi dott. Renato;
169. Loreti dott. Luigi;
170. Loreto dott. Angelo Raffaele, antemarcia, squadrista;
171. Nazzaro dott. Nicolandrea, combattente;
172. D'Amore dott. Giuseppe;
173. Mascali dott. Giuseppe, combattente;
174. Romano dott. Mariano, antemarcia;
175. Muscari dott. Vincenzo, combattente;
176. Toppani dott. Vittorio, combattente;
177. Minchilli dott. Ugo;
178. Amadori dott. Fernando;
179. Di Serio dott. Arnaldo, combattente;
180. Froncillo dott. Rocco;
181. Meglio dott. Gaetano;
182 Salsano avv. Edoardo, combattente;
183 Perrone avv. Cataldo, combattente;
184. Tullio dott. Pietro;
185. Veca dott. Vincenzo;
186. Sguerso dott. Lorenzo, combattente;
187. Marotti dott. Gaetano;
188. De Martino avv. Filippo;
189 Tampone dott. Gabriele;
190. Di Zenzo dott. Filomeno, combattente;
191. Caronna dott. Calogero, combattente;
192 Basile dott. Francesco, combattente;
193. Giuffrida dott. Carmelo;
194 Piscitelli dott. Rocco, combattente;
195. Vargiu dott. Nino;
196. De Amicis dott. Adelfo, combattente;
197 Leonardi dott. Attilio;
198. Tivaroni dott. Carlo;
199. Ricatti dott. Francesco;
200. Durante dott. Attilio, combattente;
201. Baita dott. Gino;
202. Marchetti dott. Maghinardo;
203. Vetrani dott. Prosdocimo;
204. Nappi dott. Pasquale;
205. Ciriaci dott. Aldo;
206. Squitieri dott. Michele;
207. Belloro dott. Maurizio;
208. Nicosia dott. Vito;
209 Capitelli dott. Carlo;
210. Francini dott. Giustino, combattente;
211 Lingetti dott. Giuseppe;
212. Vaccarella dott. Alfredo;
213. Giorgetti dott Diego;
214. Riparbelli dott. Giovanni Adolfo;
215. Gentile dott. Vincenzo;
216. Mazzei dott. Gaetano;
217. Viale dott. Livio;
218. Verico dott. Carlo;
219. De Maria prof. dott. Carlo;
220. Oppo dott. Corradino, combattente;
221. Cunsolo dott. Gaetano;
222 Astraldi dott. Giov. Battista;
223. Astarita dott Adriano;
224. Giangrandi dott. Mario;
225. Mollo dott. Guido;
226. Marciano dott. Giuseppe;
227. Adami dott. Igino, orfano di guerra;
228. Cerchia dott. Angelo;
229. De Ficchy dott. Savio;
230. Cirillo dott. Lorenzo;
231 Ferrara dott. Antonio.

Roma, addì 2 aprile 1943-XXI

Il Presidente: GASPERINI

(1196)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.